

Foto Blaco



Assicurazione R.C.A. Nuove procedure per l'accertamento attraverso sistemi automatizzati Pregi e difetti delle nuove disposizioni

La legge 12 novembre 2011, n. 183 (S.O.G.U. n. 265 del 14.11.2011), avente per oggetto "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato", la c.d. Legge di stabilità 2012, ha tra l'altro apportato modifiche e integrazioni all'articolo 10 del Codice della Strada, con lo scopo di ridurre gli oneri amministrativi per le imprese e i cittadini mediante la semplificazione delle procedure di rilascio delle autorizzazioni relative ai veicoli eccezionali e ai trasporti in condizioni di eccezionalità, nonché all'articolo 193 per agevolare l'attività di accertamento degli organi di polizia stradale relativamente alle violazioni all'obbligo di copertura assicurativa dei veicoli a motore.

E' su quest'ultima modifica che si intende richiamare l'attenzione e stimolare una riflessione sull'efficacia della misura varata.

Come è stato più volte evidenziato, anche su questa rivista, si stima che in Italia, su 45 milioni di auto circolanti, circa 3 milioni circolano senza assicurazione R.C.A.¹ Le due situazioni più ricorrenti sono: veicoli posti in circolazione sulla strada senza la copertura assicurativa; veicoli fatti circolare con documenti assicurativi alterati o contraffatti. In entrambi i casi le conseguenze sono analoghe: una procedura di risarcimento del danno per il malcapitato più complicata e attenuata nell'entità dell'indennizzo, dovendo egli ricorrere al Fondo di garanzia vittime della strada; il sensibile aumento delle polizze assicurative, specie in alcune aree del paese a maggior rischio. Collegato vi è poi l'altrettanto preoccupante fenomeno, sotto il profilo della sicurezza pubblica in generale e non solo della sicurezza stradale, della fuga a seguito di incidente o dopo l'alt intimato da un operatore di polizia.

Dunque è da apprezzare l'iniziativa del legislatore di intervenire su un fenomeno così allarmante. Ma in che cosa consiste la modifica normativa?

L'art. 13 della legge 12/11/2011, n. 183, in vigore dal 1° gennaio 2012, aggiunge tre nuovi commi all'art. 193 del C.d.S., destinati a regolare nel dettaglio la fase di accertamento e quella sanzionatoria.

Dopo il 4-bis sono stati aggiunti i seguenti commi:

- il 4-ter, in base al quale l'accertamento della mancanza di copertura assicurativa obbligatoria del veicolo potrà essere effettuato anche mediante il raffronto dei dati relativi alle polizze emesse dalle imprese assicuratrici con quelli provenienti dai dispositivi o apparecchiature di cui alle lettere e), f) e g) del comma

1-bis dell'articolo 201, omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico e gestiti direttamente dagli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1. Si tratta in sostanza di raffrontare le informazioni contenute oggi nella banca dati dell'ANIA - l'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici - con quelle ricavate dai dispositivi o apparecchiature per il rilevamento della velocità dei veicoli o dalla rilevazione degli accessi di veicoli non autorizzati ai centri storici, alle zone a traffico limitato, alle aree pedonali, o della circolazione sulle corsie e sulle strade riservate, ecc.

- Il 4-quater, per cui se in base alle risultanze del raffronto dei dati di cui al comma 4-ter, dovesse risultare che al momento del rilevamento un veicolo munito di targa di immatricolazione fosse sprovvisto della copertura assicurativa obbligatoria, l'organo di polizia precedente invita il proprietario o altro soggetto obbligato in solido a produrre il certificato di assicurazione obbligatoria, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 180, comma 8.

- Il 4-quinquies, il quale stabilisce che la documentazione fotografica prodotta dai dispositivi o apparecchiature di cui al comma 4-ter, costituisce atto di accertamento, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in ordine alla circostanza che al momento del rilevamento un determinato veicolo, munito di targa di immatricolazione, stava circolando sulla strada.

Francamente si ha difficoltà a condividere l'enfasi per la portata della novità sotto il profilo dell'azione di contrasto al fenomeno di cui si discute. Infatti, gi prima dell'entrata in vigore della legge 12 novembre 2011, n. 183, era possibile effettuare gli stessi accertamenti: nulla impediva agli organi di polizia, sia dal punto di vista normativo che tecnico-operativo, di verificare la copertura assicurativa di un veicolo la cui circolazione era stata appurata in relazione ad altre violazioni ed eventualmente, se l'esito era negativo, invitare il proprietario ad esibire, ex articolo 180, comma 8, C.d.S., la regolare documentazione assicurativa, ovvero contestare direttamente l'infrazione all'articolo 193, salvo annullare il verbale o derubricare la violazione se il proprietario dimostrava che il veicolo era in realtà assicurato.

Se questo non accadeva o avveniva in misura limitata era dovuto al fatto che:

1. i dati ricavabili dai dispositivi o dalle apparecchiature di rilevamento "da remoto", di cui al citato comma 4-ter, sono una massa enorme di dati (si pensi ad esempio al Tutor o ai dispositivi collocati ai varchi delle ZTL);

2. i dati relativi alle polizze emesse dalle imprese assicuratrici sono contenuti in un archivio, quello dell'ANIA, che, al di là delle difficoltà di accesso che oggi pure esistono per molti operatori, è essenzialmente una banca dati privata alla quale non tutte le compagnie di assicurazione aderiscono, da qui probabilmente l'esigenza prevista dal legislatore di verificare la bontà dell'accertamento mediante l'invito al proprietario a produrre il certificato di assicurazione

obbligatoria, ai sensi dell'articolo 180, comma 8;

3. quest'ultima procedura di verifica è obiettivamente onerosa per gli organi di polizia, in relazione alla quantità di dati da gestire, e li obbliga a sostenere spese di notifica per l'invito ex articolo 180, comma 8, C.d.S., che certamente non possono essere imputati al proprietario del veicolo, ancorché questo dovesse poi risultare privo di assicurazione.

Forse ci a cui si doveva pensare era dare attuazione a quanto il Codice della Strada gli prevede da quasi 30 anni (ved. articolo 226, comma 7) ossia il popolamento e l'aggiornamento dell'Archivio nazionale dei veicoli con i dati trasmessi da tutte le compagnie di assicurazione, di modo che l'accertamento con esito negativo effettuato presso tale Archivio, pubblico, consenta legittimamente all'organo di polizia di contestare immediatamente la violazione dell'articolo 193 C.d.S., senza l'onerosa procedura di invitare il proprietario a produrre il certificato di assicurazione obbligatoria, ai sensi dell'articolo 180, comma 8, fermi restando i rimedi giurisdizionali, amministrativi e di autotutela che l'ordinamento prevede nel caso in cui l'utente dia successivamente prova dell'effettiva copertura.

**Sostituto Commissario
della Polizia di Stato
Servizio Polizia Stradale, Roma*

() Ministro dello Sviluppo Economico - question time Camera
dei Deputati, febbraio 2011*

